

Studio di Perugia

AVV. CARLO PACELLI
Patrocinante in Cassazione

AVV. SABRINA SCARONI
 AVV. CINZIA BARTOLUCCI
 AVV. ANDREA GIULIANI
 AVV. GIUSEPPE SERENI
 AVV. MARCO PACI
 DOTT. FRANCESCO PALOMBA

Studio di Terni

AVV. CARLO PACELLI
Patrocinante in Cassazione

AVV. SABRINA SCARONI
 AVV. SILVIA GIAMMARCHI
 AVV. DONATELLA PERNAZZA



TRIBUNALE DI PERUGIA
 UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
 UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIZIA PRELIMINARE
 Depositato in Cancelleria

il Avv. CINZIA BARTOLUCCI
 Perugia, 24/12/07
 AL GIUDICE

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO

IL TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

PROCEDIMENTO PENALE N. 9066/07 R.G.N.R.

DEDUZIONI EX ART. 396 C.P.P.

PER

Diya Lumumba, nato a Kindu (Zaire) il 5/5/1969, difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Pacelli e Giuseppe Sereni, persona sottoposta alle indagini nel procedimento penale di cui in oggetto

Letta la richiesta di incidente probatorio notificata dal P.M. in data 21/12/2007 al fine dell'assunzione delle testimonianze di Butterworth Robyn Carmel, Frost Amy, PUrton Sophie, Hayward Natalie Betina, Bidwell Jade e Power Helen Mary Elisabeth, la difesa di Diya Lumumba osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 392 c.p.p. si può fare richiesta di procedere con incidente probatorio all'assunzione di testimonianze *"quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento"*.

Orbene, le persone per le quali il Sig. P.M. ha richiesto l'assunzione della testimonianza con incidente probatorio sono tutte ragazze di età

1
 Si prega di corrispondere con lo Studio da cui proviene la missiva.

compresa fra i 20 ed 22 anni, per le quali è quindi da escludere con grado di quasi assoluta certezza il sopraggiungere di impossibilità legate a condizioni di malattia e/o infermità.

Per altro aspetto la motivazione addotta dal Sig. P.M. (*fondato timore che le stesse non potranno essere esaminate nel dibattimento per l'oggettiva difficoltà di citazione e tempestiva notifica in quanto residenti all'estero*) non integra in alcun modo il "grave impedimento" previsto dalla norma: ed invero tutte le predette persone assunte a sommarie informazioni hanno indicato in maniera univoca il luogo di loro stabile residenza.

Inoltre, l'importanza del fatto, il legame di amicizia delle ragazze con la vittima e la loro immediata, ripetuta e spontanea disponibilità ad essere sentite dagli organi inquirenti, oltre alle condizioni di vita assolutamente normali delle medesime (che non hanno alcun problema con la giustizia e quindi non hanno alcun motivo per sottrarsi al futuro esame in dibattimento), porta ad escludere qualsiasi difficoltà di assunzione delle dette testimonianze nella sede privilegiata, quale è quella del dibattimento, non potendosi il grave impedimento collegare sic et simpliciter al luogo di residenza dei testimoni, quanto semmai, ad un giudizio prognostico circa la loro successiva reperibilità o irreperibilità, giudizio che, per quanto detto, non può che essere di segno favorevole.

Per i motivi sopra esposti, insussistendo una condizione di irreperibilità non solo permanente ma neppure provvisoria, ritenendo fondamentale salvaguardare il principio della formazione della prova

in dibattimento, la difesa di Diya Lumumba esprime parere contrario al richiesto incidente probatorio.

Per quanto riguarda la contestuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, se ne rileva la assoluta inopportunità allo stato delle indagini, dal momento che è decorso appena un mese e mezzo dal loro inizio e non vi è al momento alcuna giusta causa per ritenere che le stesse debbano prolungarsi oltre l'anno di legge previsto, non potendo certo addursi come giusto motivo la necessità di assumere con incidente probatorio le persone indicate dal P.M., dal momento che i tempi ordinari di durata delle indagini preliminari consentirebbero comunque di procedere alla loro assunzione senza necessità di proroghe.

La richiesta di proroga, inoltre, appare formulata senza il rispetto dei presupposti e delle garanzie previste dal terzo comma dell'art. 406 c.p.p..

Per i motivi di cui sopra, ci si oppone ad entrambe le richieste formulate dal P.M.

Con osservanza.

Perugia, 24/12/2007

Avv. Giuseppe Sereni



Avv. Carlo Pacelli

